

XVIII legislatura

A.S. 2172:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Aprile 2021

n. 219



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2172: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL219, aprile 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Ministero della transizione ecologica</i>)	1
Articolo 3 (<i>Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica</i>)	4
Articolo 4 (<i>Comitato interministeriale per la transizione ecologica</i>).....	12
Articolo 5 (<i>Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</i>)	15
Articolo 6 (<i>Ministeri della cultura e del turismo</i>)	15
Articolo 7 (<i>Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo</i>)	17
Articolo 8 (<i>Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale</i>)	26
Articolo 9 (<i>Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza</i>)	30
Articolo 10 (<i>Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri</i>)	30
Articolo 11 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	31

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

L'articolo 1, alle lettere a) -b), ridefinisce il numero dei dicasteri, istituendo il Ministero del turismo mediante lo scorporo delle funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza, viene modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura.

Inoltre, la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene cambiata con quella di Ministero della transizione ecologica e la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene mutata in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Resta fermo a 65 il numero massimo complessivo dei membri del Governo (Presidente del Consiglio, ministri, viceministri e sottosegretari).

La RT conferma che la disposizione interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adeguando le denominazioni dei Ministeri interessati dal riordino delle attribuzioni.

Certifica che trattandosi di norma ordinamentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di Finanza non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il profilo ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare. Si rinvia agli articoli 6 e 7.

Articolo 2

(Ministero della transizione ecologica)

L'articolo 2, modificato in sede referente nel corso dell'esame in prima lettura, disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, la disposizione reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero. Prevede la ridenominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e l'adeguamento dello statuto dell'ENEA.

Il comma 1 dispone la ridenominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in "Ministero della transizione ecologica", d'ora in poi indicato con l'acronimo MiTE.

Il comma 2, alle lettere a), b), c), d) modifica il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo il trasferimento delle competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica al Ministero della transizione ecologica. Inoltre, sono ridotte le direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico da undici a nove, prevedendo il trasferimento di due direzioni generali e la creazione di una posizione di Capo Dipartimento nel nuovo dicastero MITE. La lettera e) modifica e integra il testo dell'art. 37 del decreto legislativo n. 300/1999 al fine di prevedere che i dipartimenti in cui è articolato il Ministero possono essere non più di 3 (aumentando quindi di una

unità il limite già previsto dal testo previgente) e l'introduzione di un limite (pari a 10) anche per il numero delle direzioni generali del MiTE.

Il comma 3 prevede che le nuove denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le precedenti denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Il comma 4 dispone il subentro del Ministero della transizione ecologica al Ministero dello sviluppo economico con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, che è stata riformulata per trasferire al nuovo Ministero le competenze già del MISE, descritte nell'art. 28 del medesimo decreto legislativo e ora soppresse dalla lettera a) del comma 2.

Il comma 5 aggiorna il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 174-*bis*, e l'alinea del comma 1 dell'articolo 828 del Codice dell'ordinamento militare (C.O.M) di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di modificare l'attuale denominazione del "Comando carabinieri per la tutela ambientale" nella nuova nomenclatura "Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica".

Il comma 6 reca una norma che prevede l'obbligo di adeguamento – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – dello statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile- ENEA. L'adeguamento consiste nel prevedere il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica (anziché il Ministero dello sviluppo economico).

Il comma 7, lettere a)-c), precisa che nell'ambito delle competenze cui subentra il MiTE rientrano: le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, – tra i quali rientrano – come specificato nella relazione illustrativa – quelli a qualunque titolo afferenti all'attività della SO.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti della società (lett. a); l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore Servizi Energetici – GSE Spa, la società individuata dallo Stato italiano per perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica (lett. b); l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici, nonché – secondo quanto introdotto in sede referente nel corso dell'esame in prima lettura – in materia di tutela degli utenti consumatori, in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico (lett. c)).

Il comma 8-*bis*, introdotto in sede referente, aggiunge il Ministro della transizione ecologica ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, organo di raccordo politico-strategico sul tema della sicurezza nazionale. A tal fine modifica la legge 3 agosto 2007, n. 124 che regola il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La RT certifica che la disposizione, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ridisegna le competenze e l'assetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica, nonché del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica.

Inoltre presso il Ministero della transizione ecologica è istituito un ulteriore posto di Capo Dipartimento, per la cui quantificazione è stato considerato il limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente).

Dichiara, pertanto, che l'articolo comporta maggiori spese di personale pari a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10.

Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti come segue:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
lett.e)	s	c	0,25	0,33	0,33	0,25	0,33	0,33	0,25	0,33	0,33
lett.e)	e	t/c				0,12	0,16	0,16	0,12	0,16	0,16

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'onere quantificato dalla RT appare sostanzialmente congruo, andrebbe non di meno richiesto un quadro di dettaglio degli elementi retributivi considerati, distintamente per le componenti del trattamento economico fondamentale ed accessorio¹, fornendosi altresì i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Sulla lettera b) del comma 2, circa la ivi disposta riduzione (-2 rispetto alle 11 previste dalla legislazione vigente) del numero massimo di direzioni generali del MISE che compensa (comma 2, lettera e), n. 2)) il contestuale incremento (+2, da 8 a 10) del numero massimo delle direzioni generali del MITE previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto in esame, per i profili d'interesse, nulla da osservare². Ad ogni modo, in merito all'invarianza d'oneri per la finanza pubblica di tale trasferimento, la

¹ A tale proposito il Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati, ha evidenziato che la struttura retributiva del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica interessato dal riordino, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto-legge, relativa alle voci fisse e continuative, è determinata sulla base del CCNL comparto Ministeri e pertanto le differenze che possono riscontrarsi sono quelle relative all'indennità di amministrazione e alle risorse accessorie di cui al fondo delle risorse decentrate, di importo variabile in base all'area e alla fascia di appartenenza del personale in argomento. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 6 aprile 2021.

² Il nuovo quadro organizzativo viene determinato tenendo conto degli assetti individuati dai vigenti regolamenti di organizzazione ministeriale (DPCM nn. 93 e 178 del 2019 e DPCM n. 97 del 2019) e del trasferimento dal MISE al MITE delle funzioni in materia di politica energetica disposto dall'articolo in esame (comma 2, lett. a) e d), comma 4 e comma 7). Ai sensi del DPCM n. 93/2019 e del DPCM n. 178/2019, il MISE si articola in n.11 direzioni generali. Il DPCM n. 97/2019 prevede invece che il Ministero dell'ambiente (ora MITE) sia strutturato in 8 direzioni generali.

RT andrebbe integrata dalla puntuale esposizione degli elementi retributivi spettanti alle posizioni dirigenziali generali dei due dicasteri in ragione annua, tenuto conto della diversa entità dell'indennità di amministrazione.

Nel merito poi delle modifiche ed integrazioni approvate nel corso dell'esame prima lettura rispetto al testo iniziale del decreto-legge - in particolare, relativamente alle modifiche alle competenze attribuite al MITE di cui al comma 2, lettera b) e alla previsione di cui al comma 8-bis – si prende atto degli elementi informativi forniti durante l'esame circa la sostenibilità delle nuove funzioni, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria di cui alla clausola indicata dall'articolo 11, comma 2³.

Sui commi 1, 3, 5 e 6, ritenuto il loro contenuto ordinamentale, nulla da osservare.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica)

L'articolo disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie e la gestione dei residui, per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di politica energetica e mineraria nazionale,

³ A tale proposito, il Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati, in relazione alle modifiche alla lettera b) del comma 2 per cui la competenza autorizzatoria sugli impianti di produzione di energia di competenza statale è stata estesa da quelli da fonti rinnovabili a tutti gli impianti indipendentemente dalla tipologia di fonte, ha affermato che, "nel previgente ordinamento, tali autorizzazioni erano di competenza della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, ora trasferita al Ministero della transizione ecologica in forza dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge, pertanto si è ritenuto necessario precisare tale competenza in via generale all'interno delle nuove attribuzioni ora previste in capo al Ministero della transizione ecologica. Evidenzia che a tale compito il Ministero della transizione ecologica provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività che erano espletate dalla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico che continuerà a provvedervi anche dopo il passaggio della stessa all'interno del Ministero della transizione ecologica. Fa presente che, pertanto, la citata Direzione vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente all'interno del programma di spesa dedicato, che nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico rientrava nel programma «Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse». Segnala, inoltre, che viene indicata in norma primaria la competenza del Ministero della transizione ecologica in materia di radioprotezione e radioattività ambientale. Fa presente che si tratta di compiti già svolti dalla Direzione generale per l'economia circolare e dalla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fa presente che viene altresì precisato che nell'ambito delle competenze del Ministero della transizione ecologica rientrano i compiti in materia di tutela dei consumatori utenti, già di competenza della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero della transizione ecologica, ora trasferita al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge. Con riferimento all'inserimento del Ministero della transizione ecologica nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, rappresenta che la norma mira ad integrare e modulare, nell'ambito degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, taluni elementi afferenti la protezione degli asset nazionali strategici in materia energetica ed ambientale. Fa presente che le attività in argomento saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi tra l'altro di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 6 aprile 2021.

individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica.

In particolare, il comma 1 prevede il trasferimento al Ministero della transizione ecologica (MITE) delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni statali in materia di politica energetica e mineraria di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 2 del presente decreto.

Il comma 2 prevede il trasferimento al MITE – a decorrere dalla data di adozione del D.P.C.M., recante l'individuazione delle risorse umane e strumentali da trasferire al MITE, previsto dal comma 4 dell'articolo in esame – delle due già citate direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico (MISE), in particolare la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) è conseguentemente rideterminata in n.17 posizioni di livello generale e n.104 posizioni di livello non generale.

Il comma 3 prevede che la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica (MITE) è individuata in n.13 posizioni di livello generale e in n.67 posizioni di livello non generale.

Il comma 4 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provveda alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire al MITE. Conseguentemente, la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) è ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane che vengono trasferite comprendono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del T.U.P.I., che risulti in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Viene poi stabilito che al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi dell'articolo in esame, si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, a quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.

Il comma 4-*bis*, inserito in prima lettura come i successivi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, incrementa, al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal MISE, le risorse destinate ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il MITE di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro a decorrere dal 2022 e quelle del personale dirigenziale generale presso il medesimo MITE di 35.774 euro per il 2021 e di 71.547 euro a decorrere dal 2022.

Il comma 4-*ter* prevede che agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 4-*quater*, al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del MITE a quella del personale non dirigenziale trasferito dal MISE, autorizza la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 4-*quinquies* prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*quater*, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

È espressamente previsto che entrambe le previsioni di oneri di cui al comma 4-*bis* e al comma 4-*quater* operino in deroga al limite al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per cui l'ammontare delle risorse per il salario accessorio non potrebbe superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il comma 5 prevede che – fino alla data di adozione del decreto del MEF relativo alla gestione finanziaria delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 – il MISE provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito al MITE.

Il comma 6 stabilisce che – fino alla data di adozione del decreto del MEF di cui al presente comma – il MITE si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MISE. È stabilito che entro sessanta giorni dalla data di adozione del citato D.P.C.M. di cui al comma 4, il MEF provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. A decorrere dalla data di adozione del sopra citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, transitano al MITE i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

Il comma 7 istituisce presso il MITE – fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 – il Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono le due Direzioni generali trasferite dal MISE (cioè, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari), e la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già esistente presso il MATTM. Si stabilisce, inoltre, fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del decreto-legge in esame, l'applicazione, in quanto compatibile, del vigente regolamento di organizzazione del MATTM. Si prevede, altresì, che il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica venga incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale fine, è autorizzata la spesa di 540.000 euro per l'anno 2021 e di 650.000 annui euro a decorrere dal 2022.

Il comma 8 consente al personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal MISE, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite al Ministero della transizione ecologica, di optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.

Il comma 9 prevede che le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio, già operante presso il MATTM, presso il quale si prevede l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Il MEF è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine è autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La RT, con riferimento al testo iniziale del decreto-legge, riferisce che la disposizione individua le procedure con cui avviene il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica.

Tali trasferimenti avvengono ad invarianza di oneri finanziari secondo le modalità di seguito indicate.

La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) è rideterminata in n.17 posizioni di livello generale e n. 104 posizioni di livello non generale.

A seguito del trasferimento di due direzioni generali e di n.19 uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, nonché della istituzione di un posto di Capo Dipartimento, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica (MITE) è individuata in n. 13 posizioni di livello generale e in n. 67 posizioni di livello non generale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire.

La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito.

Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico.

Al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi del presente decreto, si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.

Le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della

remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

Nelle more della formalizzazione del trasferimento, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico e la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

Sul comma 7 certifica che ivi si prevede l'incremento di venti unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica. A tal fine l'onere stimato è pari ad euro 540.000 per l'anno 2021 ed euro 650.000 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 11. Tali importi sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Quanto al comma 9, ribadisce che per garantire l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica, l'Ufficio centrale del bilancio, già operante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e autorizzato ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, con contratto di lavoro subordinate a tempo indeterminate una unità di livello dirigenziale non generale (con relativa istituzione del posto nella dotazione organica del MEF) e sette unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1.

Gli oneri a regime (dall'anno 2022) derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono pari ad euro 435.897 e sono illustrati nella tabella seguente:

Qualifica	Retribuzione <i>pro capite</i> (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299
Area terza- F1	30.000	11.514

Totale oneri

Retribuzione <i>pro capite</i> (lordo Stato)	Unità da assumere	Oneri a regime (dall'anno 2022)
145.299	1	145.299
41.514	7	290.598
	8	435.897

Per la prima annualità (2021), è stato quantificato un onere assunzionale pari ad euro 217.949, in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale.

Conclude affermando che ai suddetti oneri assunzionali si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Le integrazioni apportate ai commi *4-bis-4-quinquies* nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Tuttavia, il Governo, nel corso dell'esame in prima lettura⁴ ha fornito le seguenti indicazioni:

Riguardo all'articolo 3, comma *4-bis*, con riferimento alle risorse finanziarie necessarie all'incremento della dotazione organica ritiene necessario preliminarmente disporre, per siffatto incremento e al fine di garantire l'effettiva perequazione dei trattamenti accessori, la deroga al vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che ha previsto – nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni – che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Con riferimento alla maggiore spesa richiesta per i dirigenti di seconda fascia evidenzia che la stessa è stata quantificata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente adeguandola alle fasce di graduazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017. Fa presente che con la disposizione in esame si dispone così un incremento della retribuzione di posizione parte variabile, e della correlativa componente di risultato, per 48 posizioni di dirigenti di seconda fascia e così per euro 706.446 lordo dipendente totali, pari ad euro 967.795, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, garantendo la parità di trattamento tra i dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica del Ministero della transizione ecologica con i dirigenti trasferiti dal Ministero dello sviluppo economico con applicazione delle fasce previste da quest'ultimo nel vigente decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con riferimento ai dirigenti generali, rappresenta che l'ammontare della maggiore spesa richiesta è stata formulata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente per il personale dirigenziale generale del Ministero della transizione ecologica adeguando le fasce di graduazione dei dirigenti generali del Ministero dello sviluppo economico nella misura di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 340 del 29 novembre 2019. Evidenzia che con la disposizione in esame si dispone inoltre un incremento della retribuzione di posizione parte variabile, e della correlativa componente proporzionale di risultato, per le 2 posizioni dirigenziali generali del Ministero dello sviluppo economico oggetto di trasferimento, per euro 51.703 lordo dipendente totali, pari ad euro 71.547, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, garantendo la parità di trattamento tra i dirigenti generali

⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 6 aprile 2021.

trasferiti dal Ministero dello sviluppo economico con i dirigenti generali del Ministero della transizione ecologica con applicazione delle fasce previste nel decreto del Ministro dell'ambiente n. 340 del 29 novembre 2019.

Fa presente che l'articolo 3, comma 4-*quater*, è volto a mantenere la salvaguardia dei trattamenti in godimento in favore del personale non dirigenziale trasferito a termini di legge ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3 e di conseguire una complessiva perequazione del trattamento economico del personale non dirigenziale del nuovo Ministero della transizione ecologica. Fa presente che l'ammontare della maggiore spesa richiesta (e riferita al personale non dirigenziale) è stata formulata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente per il personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, in comparazione con quello del Ministero della transizione ecologica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone, con riferimento alle norme originarie, i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
co. 7	s	c	0,54	0,65	0,65	0,54	0,65	0,65	0,54	0,65	0,65
co. 7	e	t/c				0,26	0,32	0,32	0,26	0,32	0,32
co.9	s	c	0,22	0,44	0,44	0,22	0,44	0,44	0,22	0,44	0,44
co.9	e	t/c				0,11	0,21	0,21	0,11	0,21	0,21

Al riguardo, sui commi 2 e 3, ivi prevedendosi il trasferimento delle posizioni organiche di "diritto" coinvolte nelle funzioni trasferite al nuovo dicastero MITE da quello dello Sviluppo economico (MISE), pur prendendo atto delle indicazioni fornite dalla RT, al fine di verificarne l'impatto sui tendenziali di spesa, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alla effettiva attribuzione, allo stato attuale, degli incarichi delle posizioni dirigenziali trasferite ⁵.

Anche in merito al comma 4, circa il contingente di personale "non dirigenziale" coinvolto nel trasferimento di funzioni, dal momento che le norme stabiliscono l'applicazione del trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione, nonché la corresponsione di un assegno *ad personam* riassorbibile, nel caso in cui il trattamento in godimento (presso il MISE) dovesse risultare superiore a quello riconosciuto presso l'amministrazione di destinazione (MITE), pur considerando i primi chiarimenti forniti dal Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame prima lettura⁶, andrebbe richiesto un quadro dettagliato delle unità che sono

⁵ Art. 61, CCNL del 21/04/2006 – quadriennio 2002/2005 Area I Dirigenti.

⁶ Alle analoghe osservazioni formulate nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della Ragioneria si è limitato ad affermare che "il differenziale sui trattamenti economici di tipo fisso e continuativo tra i due Ministeri, considerato che il trattamento stipendiale è lo stesso, è dovuto unicamente alle diverse misure dell'indennità di amministrazione corrisposta nei due Ministeri. In particolare, le misure della predetta

effettivamente coinvolte nel trasferimento, con relativo trattamento economico annuo complessivo previsto per profili di inquadramento.

Inoltre, andrebbero richiesti elementi informativi inerenti ai fabbisogni di funzionamento relativi al nuovo dicastero, ivi compresi quelli inerenti sedi e dotazioni delle postazioni lavorative.

Sul comma 4-*bis*, alla luce degli elementi forniti durante l'esame in prima lettura, anche se andrebbero integrati con dati dettagliati sulle retribuzioni di posizione e di risultato in comparazione tra i due Ministeri MISE e Ambiente in modo da verificare la differenza che la norma ha la finalità di eliminare, si rileva che è comunque possibile riscontrare le platee indicate.

Sul comma 4-*quater*, si osserva che anche gli elementi forniti durante l'esame in prima lettura sono insufficienti, non essendo indicata la platea destinataria della perequazione né le differenze tra l'indennità di amministrazione del MISE e quella dell'Ambiente. Andrebbe inoltre chiarito come si farà fronte agli oneri per l'incremento dell'indennità di amministrazione anche per le assunzioni in corso per concorsi già banditi⁷.

Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria dei commi 4-ter e 4-quinquies, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'ambiente, anche tenuto conto degli ulteriori utilizzi del medesimo previsti nel provvedimento⁸.

Inoltre, venendo al comma 7, posto che ivi si dispone l'istituzione del nuovo Dipartimento per l'energia e il clima e l'incremento di n. 20 unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del MITE, fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del MITE (da adottare, in base all'articolo 10, entro il 30 giugno 2021), alla luce degli elementi di chiarificazione forniti dal Dipartimento della R.G.S nel corso della prima lettura⁹, in ordine alla modulabilità delle risorse, non

indennità per il personale del MISE sono più elevate di quelle previste per il personale del MITE. Per cui l'eventualità che il personale del MISE vada a percepire trattamenti migliorativi non può presentarsi considerato anche che gli altri trattamenti accessori sono erogati con risorse di cui non si prevede l'incremento ma unicamente l'eventuale trasferimento da un Ministero all'altro". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota prot. 54780 del 26 marzo 2021, pagina 1.

⁷ Ad esempio, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 giugno 2020 è stato pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 32 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, da inquadrare nel ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020 è stato pubblicato un altro bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 67 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

⁸ Articolo 11, comma 1, lettera a).

⁹ La Ragioneria ha evidenziato che "l'incremento di 20 unità del contingente di diretta collaborazione non determina nuove assunzioni di personale ma è finalizzato all'utilizzo di professionalità esterne con contratti di collaborazione i cui compensi possono variare in base all'impegno richiesto e comunque nel limite delle risorse autorizzate. Inoltre, il numero di unità di cui si prevede l'incremento è da considerarsi temporaneo fino all'emanazione dell'apposito decreto di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione mentre è da considerarsi permanente lo stanziamento di 650.000 euro annui. Pertanto, in fase di predisposizione del

ci sono osservazioni. Tuttavia, quanto all'onere assunzionale previsto, dal momento che questo è chiaramente configurato come limite massimo di spesa, andrebbero richiesti i dati almeno di massima considerati nella quantificazione.

Sul comma 9, relativamente alla ivi prevista assunzione (n.1 dirigente generale e di n.7 unità di personale di Area III-F) ed alla connessa autorizzazione dispesa (217.949 euro per il 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dal 2022) alla luce delle rassicurazioni fornite dalla R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura¹⁰, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sembrerebbe utile l'acquisizione di un quadro dettagliato degli elementi retributivi, considerati distintamente per le singole componenti del trattamento "fondamentale" e del trattamento economico "accessorio", in aggiunta alla richiesta dei prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate. Inoltre, considerando che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, si osserva che anche il relativo contingente andrebbe opportunamente previsto entro un limite numerico "massimo".

Articolo 4

(Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

L'articolo istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), inserendo un nuovo articolo 57-bis nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). La numerazione dei commi 1-10 è quella del nuovo articolo 57-bis.

In particolare, il comma 1 istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui si prevede che il CITE ha il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Secondo quanto aggiunto in sede referente, restando ferme le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile (CIPESS),

Il comma 2 prevede che il CITE sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica. La norma reca poi la composizione: Ministro della transizione ecologica; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro dello sviluppo economico; Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. È altresì previsto che al Comitato partecipino, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il comma 3 reca le materie di competenza del CITE: esso approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilità sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;

predetto regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione potranno essere rimodulate le unità del contingente fermo restando lo stanziamento aggiuntivo previsto dalla norma in questione" rinviando per ulteriori chiarimenti al MITE". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota prot. 54780 del 26 marzo 2021.

¹⁰ Sul punto, la Ragioneria ha solo evidenziato che "*considerati i tempi di conversione del decreto-legge in oggetto, nonché la necessaria tempistica di adozione dei richiamati regolamenti di organizzazione, nonostante la previsione di una procedura concorsuale semplificata ed accelerata, si conferma la correttezza della previsione secondo cui la decorrenza delle assunzioni in parola non potrà essere antecedente alla data del 1° luglio 2021*". Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota prot. 54780 doc. cit. pagina 3.

c-*bis*) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, secondo quanto aggiunto con una modifica approvata in sede referente; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualità dell'aria; f) economia circolare; f-*bis*) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile, secondo quanto altresì aggiunto con una modifica approvata in sede referente.

Il comma 4 prevede che tale Piano individui le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano è acquisito il parere della Conferenza Unificata nel termine di venti giorni dalla trasmissione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni. È stabilito che il Piano è approvato in via definitiva entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini.

Il comma 4-*bis* prevede la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

Il comma 5 affida al CITE la funzione di deliberare sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale della manovra 2016), che disciplina il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

Il comma 5-*bis*, prevede la soppressione della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019. I relativi compiti sono pertanto attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 dell'articolo ora in esame.

Il comma 5-*ter* modifica l'articolo 68 della legge 221/2015. La nuova formulazione prevede che il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al CITE, entro il 15 luglio di ogni anno (rispetto al 31 luglio di ogni anno, attualmente previsto), una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo e – in aggiunta rispetto al testo vigente – le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica

Il comma 6 stabilisce che il CITE monitori l'attuazione del Piano, lo aggiorni in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

Il comma 7 demanda ad un D.P.C.M. l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2 (Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali designati dai rispettivi Ministri). Il Comitato tecnico ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. È previsto che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 8 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma 9 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 10, riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce la clausola di invarianza, prevedendo che alle attività previste dall'articolo si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 4 novella l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), in materia di competenze nella definizione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, prevedendo a tale riguardo una delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica su proposta del Ministro della transizione ecologica, anziché del CIPE.

Il comma 1-*ter* prevede poi che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica approvi, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Piano per la transizione ecologica rispetto ai tre mesi previsti dal testo originario del decreto-legge in esame.

La RT ribadisce che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e altresì istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri componenti il CITE; ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie.

Certifica che la disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le integrazioni apportate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi non espone valori

Al riguardo, andrebbero richiesti ulteriori dati ed elementi di valutazione, volti a suffragare la previsione di neutralità finanziaria di cui al comma 10, nonché a conferma che la Presidenza del Consiglio dei ministri sia nelle già nelle condizioni di assicurare il supporto tecnico e organizzativo alle attività del nuovo Comitato interministeriale, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 9¹¹.

Tale esigenza si palesa ancor più necessaria, atteso che, in base al comma 5-*bis* al Comitato di supporto del CITE vengono attribuiti, fra gli altri, i compiti della

¹¹ In proposito, il Dipartimento della R.G.S. ha rinviato ai chiarimenti che vorrà fornire la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., prot. 54780 del 26/3/2021. Il Governo nella seduta della Commissione Bilancio della Camera del 6 aprile 2021 ha confermato che la Presidenza del Consiglio può assicurare il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza fornire ulteriori dati.

soppressa Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD)¹².

Inoltre, si evidenzia sul comma 5 che la norma ivi prevista stabilisce che il CITE deliberi sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e che a detti SAD sono riconducibili effetti sulla finanza pubblica (dei quali si dà conto in parte nell'elenco delle spese fiscali che correde il disegno di legge di bilancio, in parte nell'apposito elenco dei sussidi ambientalmente dannosi predisposto dal MITE, già MATTM), per cui andrebbero richiesti elementi di chiarificazione circa gli ipotizzabili effetti che ne deriverebbero in tal senso sulla finanza pubblica¹³.

Articolo 5 ***(Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)***

L'articolo, ai commi 1 e 2, modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con la nuova: "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

In particolare, il comma 1 si provvede a denominare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), come «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

Il comma 2 dispone conseguentemente che le nuove denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

La RT assicura che la disposizione, stabilendo la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6 ***(Ministeri della cultura e del turismo)***

L'articolo, ai commi 1 e 2, alle lettere a), b) e c), cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in "Ministero della cultura", e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il D.Lgs. 300/1999.

Il comma 2, alla lettera d), dispone l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo, a tal fine, nel decreto legislativo n. 300/1999, gli articoli da 54-*bis* a 54-*quater*, che costituiscono un nuovo Capo XII-*bis* "Ministero del Turismo". In particolare, il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche

¹² A tale Commissione, soppressa dalla medesima disposizione, il comma 100 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 aveva assegnato, per l'espletamento dei relativi compiti, una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per il 2020.

¹³ In proposito, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura il Dipartimento della R.G.S. si è limitato a rinviare per ulteriori elementi al MITE. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P.,

nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali e i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese e le associazioni dei consumatori. Il ministero si articola in 4 uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale.

Il comma 3 sostituisce la nuova denominazione, ovunque presente.

Il comma 4 è stato soppresso dalla Camera dei deputati (La disposizione incrementa di 692.000 euro annui a decorrere dal 2021 le risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura).

Il comma 5 prevede che per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-*quater*», sia autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.

La RT certifica che la disposizione prevede modifiche al Capo XII del Titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che interessano il Ministero della cultura ed introduce il Capo XII-*bis* riferito al Ministero del turismo.

In particolare, sul comma 5 certifica che ivi si prevede, a copertura dell'istituzione dei posti di funzione dirigenziale di livello generale del Ministero del turismo – al netto del posto di funzione dirigenziale di livello generale trasferito a seguito della soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – maggiori oneri pari a euro 441.750 per l'anno 2021 e euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.

Detti oneri sono calcolati secondo i costi riferiti, rispettivamente, a un posto di Segretario generale, pari a euro 313.500 annui, e a due posizioni dirigenziali di livello generale, pari a euro 570.000 annui (285.000 cad.).

Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10.

Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.5	s	c	0,44	0,88	0,88	0,44	0,88	0,88	0,44	0,88	0,88
c.5	e	t/c				0,21	0,43	0,43	0,21	0,43	0,43

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi al comma 5, posto che la stima dell'onere del 2021 (pari a circa la metà dell'onere annuo previsto a decorrere dal 2022) risulta corretta, nel presupposto che i posti di dirigente generale del Ministero del Turismo siano attivati non prima del 30 giugno 2021, termine ultimo fissato alla Presidenza del Consiglio per disporre la riorganizzazione dei Ministeri e preso atto delle assicurazioni fornite in tal senso nel corso dell'esame in prima lettura¹⁴, andrebbe

¹⁴ Sul punto, la Ragioneria ha affermato che "gli oneri sono stati proporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di organizzazione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge, non prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e comunque entro il 30

confermato che gli organi di vertice dell'istituendo Ministero del turismo possano essere attivi non prima del 1° luglio 2021, tenuto conto che detto termine iniziale non è disciplinato in via legislativa.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo)

Il comma 1 dispone il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, già destinate ai sensi della legislazione vigente all'esercizio delle funzioni allo stesso Ministero riconosciute dall'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 300/1999, come introdotto dal precedente articolo 6, comma 1, lett. d).

Il comma 2 stabilisce che, entro il 30 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), sia soppressa la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e i relativi posti di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale, siano trasferiti al Ministero del turismo. La disposizione aggiunge che la dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata in un numero di 192 posizioni di livello non generale e – in base all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300/1999 – in massimo n.27 posizioni di livello dirigenziale generale. A tal fine, il comma autorizza la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 3, come modificato durante la prima lettura, definisce la dotazione organica del personale del Ministero del turismo rinviando alla tabella allegata: 4 dirigenti di prima fascia; 17 dirigenti di seconda fascia; 133 posizioni di Area III; 26 posizioni di Area II.

Il comma 4 definisce le missioni che le articolazioni amministrative del Ministero devono perseguire.

Il comma 5 dispone il trasferimento al Ministero del Turismo, entro il 30 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), delle risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del MIBACT, individuate nella Tabella A, (prima colonna), in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. Le unità della Direzione Generale del Turismo del MIBACT attualmente in servizio sono 27, delle quali n. 21 sono personale non dirigenziale (13 di Area II e 8 di Area III). Il trasferimento riguarda il personale del MIBACT a tempo indeterminato, compreso quello in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/20012, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà di assunzioni sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.

Il comma 6 prevede che al personale con qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.

giugno 2021. In ogni caso, come peraltro considerato dal Servizio bilancio in relazione all'articolo 7, comma 2, si conferma che, anche qualora alcune voci di spesa dovessero decorrere da un momento anteriore, il complesso delle spese non potrà superare lo stanziamento disposto per l'anno 2021." rinvano alle amministrazioni interessate per eventuali ulteriori elementi. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P.,

Il comma 7 prevede che fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

Il comma 8 dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provvede ad apportare le variazioni di bilancio – in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi – occorrenti a dare attuazione al trasferimento di competenze e risorse al neo istituito Ministero del turismo, debba essere adottato entro il 30 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge). Fino alla data di adozione del predetto decreto: il Ministero della cultura è competente a corrispondere il trattamento economico spettante al personale trasferito e alla gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti; il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Inoltre, si consente, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, che lo stesso possa avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 dispone che i rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo al MIBACT in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

Il comma 10 prevede che, in fase di prima applicazione (in assenza del regolamento di organizzazione del Ministero) per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di organizzazione del MIBACT, di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169.

Il comma 11, modificato durante l'esame in prima lettura, prevede che nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di personale del Ministero (di cui al comma 3), il contingente di tali uffici di diretta collaborazione è stabilito – anziché in n. 30, come previsto dalla formulazione originaria del comma – in n. 60 unità – ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 169/2019 – e, in aggiunta, il Ministro può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli predetti uffici¹⁵. Per gli uffici di diretta collaborazione, dopo le modifiche apportate in sede referente, è autorizzata la spesa di 2,234 milioni per l'anno 2021 e di euro 2,680 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 12, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza il Ministero del turismo ad assumere a tempo indeterminato fino a n.136 unità di personale non dirigenziale, di cui n.123 di area terza e n.13 di area seconda, e fino a n.14 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità. È previsto che nelle more dell'assunzione del personale, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'attuazione del comma, come modificato in sede referente, è autorizzata la spesa di

¹⁵ L'articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 169/2019 consente di chiamare a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione, fino a venti Consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito.

4.026.367 euro per l'anno 2021 e di 8.052.733 euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede per l'importo di 3.287.172 euro per l'anno 2021 e per l'importo di 3.533.459 euro dall'anno 2022 a valere sulle facoltà di assunzioni trasferite dal MIBACT e, per l'importo di 739.195 euro per l'anno 2021 e di 4.519.275 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 11, anch'esso modificato in sede referente, che reca disposizioni di copertura finanziaria.

Il comma 13 prevede che i titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del MIBACT, appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo, possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali per la chiamata di soggetti esterni previsti dalla legislazione vigente e sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento i limiti per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale e non generale.

La RT riferisce che la disposizione individua le procedure con cui la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e la relativa dotazione organica e connesse facoltà assunzionali sono trasferite dal Ministero della cultura al Ministero del turismo, ad invarianza di oneri finanziari.

In particolare, il comma 2 prevede che la dotazione del personale dirigenziale del Ministero della cultura rimane invariata determinando oneri pari a euro 337.500 per l'anno 2021 e a euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

Detti oneri sono calcolati secondo i costi riferiti, rispettivamente, ad una posizione dirigenziale di livello generale, pari a euro 285.000 annui, e a tre posizioni dirigenziali di livello non generale, pari a euro 390.000 annui (130.000 cad.).

Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Sul comma 3 ribadisce che la dotazione del personale dirigenziale del Ministero del turismo è determinata nel numero massimo di quattro posizioni di livello generale, di cui un Segretario generale e tre Direttori generali, e sedici di livello non generale, inclusa una posizione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Con riguardo al trasferimento delle unità di personale non dirigenziale dal MIBACT al Ministero del turismo, secondo l'organico di fatto attuale, si tratta di 21 unità, di cui n. 13 di area II e n. 8 di area III. A dette unità, si aggiungono 2 unità con provvedimento di distacco presso altre amministrazioni.

Come previsto dal comma 5 la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per il turismo.

Con riguardo alla dotazione organica del personale non dirigenziale del MIBACT, si prevede che essa sia adeguata in conseguenza del trasferimento della competenza in materia di turismo, riducendo la dotazione – riferita alla Direzione generale Turismo dal decreto ministeriale MIBACT 13 gennaio 2021 – di n. 40 unità di area II e n. 42 unità di area III.

Le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, sono trasferite al Ministero del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.

Precisa che al personale trasferito delle qualifiche non dirigenziali si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali e riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.

Relativamente alle risorse finanziarie da trasferire dal MIBACT al Ministero del turismo, la RT segnala poi che il capitolo 6845 (*fondo per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete museale*), istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel CDR 16, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'ingresso gratuito presso i musei per gli iscritti all'AIRE e, dunque, va più correttamente collocato nel CDR 19 – Direzione generale Musei.

Sul comma 11, la RT riferita al testo iniziale si limitava a precisare che al contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione si aggiungono, ove nominate, le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Successivamente, durante l'esame in prima lettura¹⁶, con riferimento al comma 11 il Governo ha fatto presente che l'onere derivante dalla disposizione, modificata nel corso dell'esame in sede referente, pari a 1.667.000 per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è stato determinato considerando oltre alle 30 unità del contingente previsto dallo stesso comma 11 anche ulteriori 8 unità presso la segreteria di un Sottosegretario e 3 unità per la struttura tecnica presso l'OIV. Ha evidenziato che si è quindi stimato in circa 1.041 euro mensili, sulla base di quanto previsto per il Ministero della cultura, l'importo dell'indennità di diretta collaborazione da corrispondere alle predette 41 unità di personale per 12 mesi¹⁷. Ha fatto presente che la rimanente quota dell'autorizzazione è stata determinata considerando i trattamenti già erogati alle seguenti figure presso il Ministero della cultura: Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo, Capo segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, Consigliere diplomatico, Capo ufficio stampa,

¹⁶ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 6 aprile 2021.

¹⁷ La Ragioneria ha precisato che "l'onere stimato è pari a $1.041 \times 12 \times 41 = 512.172$ lordo dipendente a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (24,20% per oneri previdenziali e 8,5% per IRAP) per un totale complessivo di circa 680.000 euro annui." Cfr. Nota prot n. 54780/2021.

Portavoce del Ministro, Capo Segreteria del Sottosegretario, Presidente OIV. Con riferimento, invece, alle ulteriori 30 unità aggiuntive previste dall'emendamento approvato alla Camera dei deputati, ha evidenziato che si è prevista l'attribuzione di una indennità di diretta collaborazione nella misura più elevata di 1.423 euro mensili in quanto si prevede di inserire detto personale in una fascia con indennità più elevata da determinare con apposito decreto per un totale complessivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione di 680.000 euro annui.

Per la quantificazione degli oneri correlati al comma 12, per quanto riguarda il personale delle aree, considerato che il relativo reclutamento può avvenire, oltre che mediante concorsi pubblici e scorrimento di graduatorie vigenti di altre PA, anche tramite mobilità ex articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata valorizzata, ai fini della determinazione degli oneri assunzionali, la fascia retributiva F3 della rispettiva area di inquadramento.

La RT recava il seguente prospetto, non aggiornato alle modifiche approvate in prima lettura, ma comunque utilizzabile per la retribuzione *pro capite*.

Qualifies	Posti	Retribuzione <i>pro capite</i> (Area III-F3 o Area II- F3)	Onere a regime	Rateo
area terza	94	46.496,19	4.370.642,26	2.185.321,13
area seconda	13	39.515,47	513.701,05	256.850,52
dirigenti II fascia	13	130.000,00	1.690.000,00	845.000,00
TOTALI	120		6.574.344	3.287.172

Per quanto riguarda la prima annualità (2021), l'onere assunzionale è stato quantificato, in considerazione dei tempi tecnici di adozione del regolamento di cui all'articolo 10, nonché di quelli per il reclutamento del personale.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri assunzionali si limita a ribadire la norma.

Sul comma 13 afferma che l'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, anche in considerazione che l'intera dotazione organica risulta finanziariamente coperta, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura sono sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è aggiornato alle modifiche approvate in prima lettura, si espongono di seguito solo i valori relativi al comma 2 che non è stato modificato:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.2	s	c	0,34	0,68	0,68	0,34	0,68	0,68	0,34	0,68	0,68
c.2	e	t/c				0,16	0,33	0,33	0,16	0,33	0,33

Al riguardo, sul comma 2, posto che per l'esercizio 2021 le norme autorizzano una spesa pari al 50 per cento di quella annua prevista a regime, andrebbe confermato che i relativi posti non saranno occupati prima dell'inizio del secondo semestre dell'anno o comunque che il complesso delle spese non possa superare lo stanziamento disposto per l'anno 2021, tenendo conto dei margini di modulabilità delle spese medesime.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti i parametri indicati dalla RT nel computo della prevista spesa, distinguendo le componenti retributive associabili al trattamento "fondamentale" ed a quelle associabili al trattamento economico "accessorio" e con l'indicazione delle aliquote applicate per il calcolo degli effetti indotti.

Sui commi 3 e 12, alla luce degli elementi forniti dalla RT le relative quantificazioni per gli oneri assunzionali risultano verificabili¹⁸.

Poi, con riguardo al personale non dirigenziale trasferito dal Ministero della cultura a quello del turismo ai sensi del comma 6, laddove le norme stabiliscono l'applicazione del trattamento economico previsto nell'amministrazione di "destinazione", nonché la corresponsione di un assegno *ad personam* riassorbibile nel caso in cui il trattamento in godimento risulti superiore a quello riconosciuto presso l'amministrazione di "destinazione", anche in considerazione degli elementi forniti dalla RGS nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁹, non ci sono osservazioni.

Sul comma 11, considerando che trattasi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, si osserva che la RT e le risposte del Governo forniscono alcuni elementi per la quantificazione, ma mancano ai fini di una completa verifica i dati relativi ai trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione: Capo di Gabinetto, Capo Ufficio Legislativo, Capo Segreteria, Segretario particolare, Consigliere diplomatico, Capo Ufficio Stampa, Portavoce, Capo Segreteria del Sottosegretario, Presidente OIV. Nulla da osservare sulla copertura, essendo le facoltà

¹⁸ In proposito, la Ragioneria ha chiarito che *"considerati i tempi di conversione del decreto-legge, nonché la necessaria tempistica di adozione dei richiamati regolamenti di organizzazione, nonostante la previsione di una procedura concorsuale semplificata ed accelerata, si conferma la correttezza della previsione secondo cui la decorrenza delle assunzioni previste in entrambi i commi 12 e 14 non potrà essere antecedente alla data del 1° luglio 2021, fermo restando, in ogni caso, che la spesa per l'anno 2021 deve essere necessariamente ricondotta nel limite della disponibilità dello stanziamento autorizzato con il provvedimento normativo in esame"*. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Not cit. pagina 6-7.

¹⁹ La Ragioneria ha chiarito che *"non sussiste alcun differenziale sui trattamenti economici di tipo fisso e continuativo tra i due Ministeri, atteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge in conversione, per il personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura."* Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Not cit. pagina 5.

assunzionali relative alla trasferita DG Turismo effettivamente pari a quelle utilizzate in copertura.

In relazione alla prevista possibilità del ricorso all'istituto del comando et similia, segnalando che tale istituto non è del tutto neutrale rispetto ai tendenziali di spesa da ritenersi già scontati a legislazione vigente²⁰, l'attivazione di tali istituti dovrebbe rendersi coerente con la programmazione dei fabbisogni di personale delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 14 prevede che le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – RGS del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data del 2 marzo 2021 (entrata in vigore del decreto-legge). Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito della RGS. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La RT certifica che per garantire l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero del Turismo, e istituito, presso il citato Dipartimento, un apposito Ufficio centrale del bilancio di livello dirigenziale generale, strutturato su due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dieci posizioni di area terza. Per la copertura del predetto Ufficio centrale del bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contratto di lavoro subordinate a tempo indeterminate due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminate, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

Gli oneri a regime (dall'anno 2022) derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono pari ad euro 966.000 e sono illustrati nella tabella seguente:

²⁰ Per le differenze tra comando e fuori ruolo, si rinvia agli articoli 56-58 del D.P.R. n. 3/1957 e all'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I.

Qualifica	Retribuzione <i>pro capite</i> (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione <i>pro capite</i> (lordo Stato)	Unita da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente generale	188.000	72.154	260.154	1	260.154
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	2	290.598
Area terza – F1	30.000	11.514	41.514	10	415.140
TOTALE ONERI				12	965.892

Per quanto riguarda la prima annualità (2021), è stato quantificato un onere assunzionale pari ad euro 483.000, in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno				Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
c.14	s	c	0,48	0,97	0,97	0,48	0,97	0,97	0,48	0,97	0,97	
c.14	e	t/c				0,23	0,47	0,47	0,23	0,47	0,47	

Al riguardo, pur considerando che la RT reca l'esposizione dei dati e parametri impiegati nella quantificazione dell'onere previsto, andrebbero richiesti ulteriori elementi anche in merito all'onere unitario annuo considerato dalla RT, fornendosi il dettaglio degli elementi retributivi considerati nell'ambito del trattamento economico "fondamentale" e del trattamento economico "accessorio", in aggiunta all'acquisizione dei prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Inoltre, andrebbero richieste conferme in merito alla sostenibilità dell'incarico ivi previsto di Dirigente generale, a valere dell'organico di pari qualifica già previsto ai sensi della legislazione vigente per il Dipartimento della R.G.S. Sul punto, andrebbero richieste puntuali rassicurazioni circa i fabbisogni organizzativi del Dipartimento e la sostenibilità dell'incarico a valere dell'organico di dirigenti generali del medesimo.

Infine, si osserva che sarebbe preferibile configurare il dispositivo in modo da consentire la modulabilità della platea assunzionale, trattandosi di oneri inderogabili, in modo da garantire in ogni caso l'osservanza del limite delle autorizzazioni di spesa ivi previste per il 2021 e dal 2022.

Il comma 15 autorizza per le spese di locazione la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di euro 2 milioni di euro dall'anno 2022.

Il comma 16, anch'esso modificato nel corso della prima lettura, autorizza per le spese di funzionamento la spesa di 600 mila euro per l'anno 2021 (anziché di 290 mila, come originariamente previsto) e di euro 456.100 euro dall'anno 2022.

Il comma 17 prevede che entro il 30 maggio 2021 (novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge), deve essere modificato lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.

La RT riferita al testo iniziale, si limitava a ribadire il contenuto.

Il governo, in sede di risposte alla Camera dei deputati²¹, ha affermato in merito alle spese di locazione che, posto che l'Agenzia del Demanio ha rappresentato di non avere disponibilità di uffici demaniali da concedere in uso, che la stima dei costi per la locazione della sede ministeriale si è basata sulle stime valutative del borsino immobiliare di Roma, in rapporto ai metri quadri/dipendente.

Riguardo al fatto che l'onere per le spese di funzionamento da sostenere nel primo anno 2021 è stato elevato, con una modifica introdotta in prima lettura, dai 290.000 euro, previsti nel testo originario, a 600.000 euro, rappresenta che l'importo originariamente previsto appariva del tutto insufficiente a fare fronte alle esigenze della nuova amministrazione, tenuto conto che la fase di *start up* vede l'istituto Ministero del turismo privo di qualsivoglia risorsa strumentale.

Segnala che proprio in ragione di ciò, è stata quindi prevista la graduale diminuzione delle spese di funzionamento annue, già a decorrere dal 2022.

Precisa poi che agli oneri di cui ai commi 15 e 16 si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è aggiornato alle modifiche approvate in prima lettura. Si espongono i valori del comma 15 non modificato.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.15	s	c	1,50	2	2	1,50	2	2	1,5	2	2

Al riguardo, va evidenziato che la RT non fornisce indicazioni sui dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione delle spese autorizzate per locazione e per funzionamento.

In tal senso, in aggiunta ad ulteriori elementi informativi circa i fabbisogni considerati per la stima delle spese previste, andrebbero richieste indicazioni inerenti i parametri considerati nella stima degli oneri previsti per la strutturazione delle sedi da acquisire in locazione e per l'acquisizione delle dotazioni di postazioni lavorative d'ufficio per il personale trasferito.

²¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 6 aprile 2021.

I chiarimenti forniti in tal senso dal rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura, parimenti non forniscono dati o parametri in ordine alle quantificazioni.

Articolo 8

(Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)

Il comma 1 novella l'articolo 5 della legge n. 400 del 1988 (concernente in via generale le attribuzioni del Presidente del Consiglio). Si viene così ad inserire la previsione che il Presidente del Consiglio promuova, indirizzi, coordini l'azione del Governo nelle seguenti materie: innovazione tecnologica; attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultralarga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture digitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati pubblici.

Il comma 2 istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale. Esso è inteso quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del neo-istituito Comitato interministeriale per la transizione digitale le attività (di coordinamento e monitoraggio) circa l'attuazione delle iniziative relative: alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse; al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari; alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della *blockchain*.

I commi 3, 4 e 5 disciplinano la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale. Il comma 3 prevede che il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto da: il Ministro per la pubblica amministrazione, ove nominato; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro della giustizia; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della salute. Al Comitato partecipano altresì gli altri Ministri (o loro delegati) aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il comma 4 stabilisce che quando il Comitato tratti materie d'interesse delle regioni e province autonome, alle sue riunioni prendono parte il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato. Così come partecipano, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Le disposizioni disciplinano altresì il funzionamento del Comitato interministeriale.

Il comma 5 prevede che il presidente del Comitato (ossia il Presidente del Consiglio dei ministri od il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato) lo convoca, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite di una segreteria tecnico amministrativa, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il Comitato garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

Il comma 6 prevede poi che ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di: a) esame delle linee strategiche, delle attività e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche; b) esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati; c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare

lo stato dell'attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

Il comma 7 istituisce una segreteria tecnico-amministrativa del Comitato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di supporto e collaborazione, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. Ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa possono essere chiamati a partecipare (a titolo gratuito) rappresentanti delle pubbliche amministrazioni le quali partecipino al Comitato.

Il comma 8 afferma che restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale.

Il comma 9 prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – più precisamente, presso la struttura di questa competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale – operi d'ora innanzi un contingente composto da: esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale. Possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione e sono nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio (prevede l'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui la disposizione rinvia); unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze di polizia. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta (prevede l'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, cui la disposizione rinvia). Il numero degli esperti e delle unità di personale di prestito non è predeterminato dalla disposizione, la quale pone una complessiva autorizzazione di spesa – nel limite di 2,2 milioni per il 2021 e di 3,2 milioni dal 2022.

Il comma 10 prevede che la determinazione numerica di esperti e personale non dirigenziale è rimessa dunque a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, fermo restando la complessiva autorizzazione di spesa nonché, aggiunge la disposizione, un massimale di compenso individuale di 90.000 euro (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione).

Il comma 11 dispone un incremento di 15 unità del contingente di personale previsto (per 7 unità) in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, con qualifica non dirigenziale, dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019. Il limite massimo di spesa previsto a tal fine è di 600.000 euro annui, a decorrere dal 2021.

Il comma 11-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, novella l'articolo 76 ("*Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19*") del decreto-legge n. 18 del 2020. La novella espunge le limitazioni alla durata dell'organismo ("fino al 32 dicembre 2021"), rendendo così strutturale il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio.

La RT riferisce che la disposizione interviene sulla legge 23 agosto 1988, n. 400 chiarendo le competenze e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro eventualmente delegato in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

A tal fine, viene prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) che è assistito da una segreteria tecnico amministrativa,

che opera presso il Dipartimento per trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, il comma 7 prevede l'istituzione presso la struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica di una Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione composta da personale del contingente di cui al comma 9. Inoltre possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato.

La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica per la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni in quanto esclude espressamente che agli stessi possano essere attribuiti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 9 prevede un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero, anche da personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia, i cui compensi sono determinati con DPCM comunque nel limite massimo individuale di 90.000 euro comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.

La disposizione, pertanto, determina maggiori spese nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il comma 11 stabilisce un incremento di 15 unità del contingente già istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui. Le risorse umane previste, che andranno ad aggiungersi a quelle già operanti presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, rafforzeranno le strutture organizzative in cui si articola il citato Dipartimento.

Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Le integrazioni e modifiche apportate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura²², circa l'introduzione del comma 11-bis ha affermato che tale norma trova copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2019, che costituisce, pertanto, un limite massimo inderogabile.

²² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 6 aprile 2021.

Fa presente che, in tale quadro, la nuova disposizione normativa è in ogni caso coerente con lo stanziamento di bilancio già autorizzato dalle vigenti norme di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 135 del 2018 e all'articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019, che ne ha incrementato la dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per il 2020, di 8 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.9	s	c	2,20	3,20	3,20	2,20	3,20	3,20	2,20	3,20	3,20
c.9	e	t/c				1,07	1,55	1,55	1,07	1,55	1,55
c.11	s	c	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
c.11	e	t/c				0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rilevando che le disposizioni recate dal comma 9 prevedono la possibilità di impiegare personale composto da esperti o da personale in comando o fuori ruolo, nell'ambito di un limite di spesa, sarebbe comunque opportuno conoscere il numero degli esperti che si intende reclutare e il trattamento previsto al fine di verificare i profili finanziari delle disposizioni.

Sul comma 11, si osserva che, essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa, anche il contingente da assumere andrebbe in linea di principio definito entro un limite massimo. In ogni caso andrebbero forniti dati circa gli oneri unitari attesi per le nuove unità presso il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Poi, con riferimento all'integrazione apportata dal comma 11-bis, che rende permanente l'impiego di un contingente di esperti il cui impiego in base alle norme vigenti era possibile solo fino al 31 dicembre 2021, andrebbe chiarito se l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 135/2018 – che autorizza una spesa di 6 milioni di euro annui di carattere permanente, rechi le necessarie disponibilità.

In proposito, pur rilevando che la norma modificata stabilisce che agli oneri derivanti dall'impiego di esperti si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 135/2018 – che autorizza una spesa di 6 milioni di euro annui di carattere permanente – andrebbe chiarito se l'eliminazione della durata temporanea dell'impiego di esperti sia compatibile con l'autorizzazione di spesa.

Articolo 9 ***(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)***

L'articolo pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro (senza portafoglio) delegato della famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 1 pone in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, precedentemente gestito e ripartito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Più precisamente, la norma in commento dispone che il Fondo sia ripartito con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza Stato-regioni nonché le Commissioni parlamentari competenti. L'intervento legislativo viene attuato sostituendo il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 285 del 1997.

Il comma 2 prevede che le somme impegnate, ma non liquidate, entro la chiusura dell'esercizio finanziario per gli interventi in favore dei comuni riservatari siano conservate per cinque anni nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri (precedentemente nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale). L'intervento legislativo viene attuato modificando l'art. 1, comma 1258, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006)²³.

Il comma 3, abroga l'art. 3, comma 1, lett. c), numero 2, del decreto-legge n. 86 del 20187 che rimetteva alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di espressione del concerto in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La RT ribadisce che la disposizione è finalizzata a rendere coerente la titolarità dei Fondi rispetto alle relative funzioni di indirizzo e coordinamento per quanto concerne le politiche in materia di infanzia e adolescenza, che sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97.

Certifica che la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 10 ***(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)***

L'articolo, ai commi 1, 1-bis e 2, stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al

²³ La norma prevede che, a decorrere dal 2007 che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle risorse destinate ai comuni riservatari, sia determinata annualmente dalla legge di bilancio.

procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della L. 400/1988 (nonché dall'articolo 4 del D.Lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione.

In particolare, durante la prima lettura è stata introdotta una modifica che estende tale possibilità anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per quanto concerne il procedimento di adozione del d.P.C.m., la disposizione richiede la proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri. La disposizione esplicita altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere sui decreti di riorganizzazione il parere del Consiglio di Stato, che pertanto non risulta obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con D.P.R. ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Un'ulteriore differenza rispetto alla procedura prevista per i D.P.R. di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-*bis*, è rappresentata dal fatto che per i d.P.C.m. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.

La RT riferita al testo iniziale certifica che la disposizione concerne le procedure di riorganizzazione dei ministeri. In particolare, si prevede che, fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati dal riordino di cui al presente decreto, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Assicura che la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur tenendo conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e della clausola di invarianza di cui all'articolo 11, comma 2, osserva che le disposizioni in esame comportano, sia pur in via transitoria, la deroga alle ordinarie procedure di adozione dei provvedimenti concernenti la materia dell'organizzazione degli uffici ministeriali, che di norma prevedono la fase della verifica parlamentare degli effetti finanziari.

In tal senso, la procedura individuata dalla norma ai fini dell'adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri interessati dalle modifiche previste dal provvedimento in esame – estesa anche al ministero del lavoro e delle politiche sociali con il comma 1-*bis* – non contempla espressamente l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 11 ***(Disposizioni finanziarie)***

L'articolo reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura, in 10.142.174 euro per l'anno 2021 e a 17.397.772 a decorrere dall'anno 2022.

A fronte di tali oneri si provvede:

- a) quanto a 4.570.424 euro per l'anno 2021 e a 6.567.287 euro annui a decorrere dall'anno 2022 – comprensivi dei maggiori oneri recati in sede referente – mediante corrispondente utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente, utilizzando in parte l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali (3.620.475 euro per l'anno 2021 e a 4.833.390 euro annui a decorrere dall'anno 2022); in parte l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente (per 249 mila euro per l'anno 2021 e 332 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022) ed in parte l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (per 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022);
- b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il comma 2 stabilisce che – fatta eccezione per gli articoli cui il precedente comma 1 fornisce apposita copertura finanziaria – all'attuazione delle ulteriori disposizioni del provvedimento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferita però al testo iniziale, ripete il contenuto delle norme.

Il governo, durante l'esame in prima lettura²⁴, in relazione al Fondo per le esigenze indifferibili di cui alla lettera b), ha affermato che il Fondo reca le occorrenti risorse, anche con riferimento agli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è aggiornato alle modifiche intervenute alla lettera a), si espone pertanto solo la riga relativa alla lettera b):

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
lett.b)	s	c	-5,57	-10,83	-10,83	-5,57	-10,83	-10,83	-5,57	-10,83	-10,83

Al riguardo, si prende atto della corrispondenza tra l'importo complessivo degli oneri indicati all'alinea dell'articolo, e la somma delle singole disposizioni di spesa richiamate dall'alinea stesso, ivi comprese le modifiche ad esse apportate nel corso dell'esame in sede referente, nonché tra il predetto importo e le risorse complessivamente apprestate a copertura dalle predette lettere a) e b).

Sulla prima modalità di copertura, a carico dei Fondi speciali andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità relative agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente previste per il 2021 e dal 2022, anche tenuto conto, per quanto concerne nello specifico l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento operate dai commi 4-ter e 4-quinquies dell'articolo 3, nonché

²⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 6 aprile 2021.

rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fornire delle iniziative legislative già programmate.

In merito alla seconda modalità di copertura, per cui si prevede la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), si prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo durante l'esame in prima lettura.

Sul comma 2, ivi prevedendosi la clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle restanti disposizioni del decreto-legge, occorre nuovamente evidenziare che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole la RT dovrebbe indicare i dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma *6-bis*, della legge di contabilità.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2021 [Nota di lettura n. 207](#)
A.S. 2101: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 210](#)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (**Atto del Governo n. 242**)
- Mar 2021 [Nota di lettura n. 209](#)
Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (**Atto del Governo n. 247**)
- " [Nota di lettura n. 208](#)
Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (**Atto del Governo n. 240**)
- " [Nota di lettura n. 211](#)
A.S. 2120: "Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"
- " [Nota di lettura n. 212](#)
A.S. 1662: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"
- " [Nota di lettura n. 214](#)
A.S. 2133: "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Elementi di documentazione n. 9](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 213](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento art. 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 su obblighi in materia di Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 su disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a cessioni nazionali di beni (**Atto del Governo n. 248**)
- " [Nota di lettura n. 215](#)
A.S. 2144: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"
- Apr 2021 [Nota di lettura n. 216](#)
A.S. 2167: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"
- " [Nota di lettura n. 218](#)
A.S. 2168: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>